

Reg. 4 novembre 1997, n. 6 ⁽¹⁾.

L.R. 10 luglio 1996, n. 48 e L.R. 27 gennaio 1997, n. 6 - Regolamento di esecuzione (attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione ed utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo).

(1) Pubblicata nel B.U. 12 dicembre 1997, n. 19.

Art. 1

Finalità

Con il presente regolamento la Regione dà attuazione alla *L.R. 10 luglio 1996, n. 48* modificata dalla *L.R. 27 gennaio 1997, n. 6* recante: «Norme per l'attivazione delle risorse necessarie alla costituzione, ristrutturazione, acquisizione ed utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo».

Art. 2

Piano quinquennale

La Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'*art. 1 della L.R. n. 6 del 1997* approva il piano quinquennale previsto dall'*art. 4 della L.R. n. 48 del 1996* contenente tra l'altro:

- 1) la ricognizione delle strutture esistenti adibite a pubblico spettacolo;
- 2) l'individuazione dei bacini di utenza delle attività dello spettacolo in rapporto al territorio ed al n. degli abitanti;
- 3) la localizzazione, dimensionamento e caratteristiche degli interventi necessari in relazione ai requisiti di cui all'*art. 3 della L.R. n. 48 del 1996*;
- 4) l'indicazione delle priorità degli interventi privilegiando quelli tesi alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale degli edifici da adibire a pubblico spettacolo ed ordinando gli stessi secondo la percentuale di compartecipazione finanziaria a carico del comune proponente richiedente e/o di altri Enti finanziatori, nonché, privilegiando l'acquisto ai fini della ristrutturazione in quei bacini di utenza sforniti di strutture adeguate alle esigenze del territorio e del numero degli abitanti.

Art. 3

Soggetti interessati

I Comuni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sul B.U. del piano di cui al precedente art. 2 - fa fede il timbro postale - devono inviare istanza di finanziamento, per accedere alle provvidenze richiamate all'art. 1, indicando, con sufficiente dettaglio, la natura tecnica dei lavori da effettuare, l'importo presunto degli stessi e l'eventuale quota a carico del richiedente e/o altri Enti finanziatori.

Le suddette istanze devono essere indirizzate a:

Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale - Via Roio n. 12 - 67100 L'Aquila.

Art. 4

Obblighi della Regione

La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva il piano degli interventi, su proposta del Comitato, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 5

Documenti a completamento dell'istanza

Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza e della concessione del finanziamento, il soggetto Beneficiario deve presentare:

1) progetto esecutivo dell'intervento che si propone ai sensi dell'[art. 16 della L. n. 109 del 1994](#) ⁽²⁾ e successive modificazioni;

2) certificazione di cui al [comma 6 dell'art. 30 della L. n. 109 del 1994](#) e successive modificazioni.

(2) [L. 11 febbraio 1994, n. 109](#). Legge quadro in materia di lavori pubblici. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O).

Art. 6

Obblighi degli Enti beneficiari

I Comuni, entro 180 giorni dalla data di loro approvazione del progetto esecutivo, devono appaltare l'opera, sottoscrivere il contratto relativo e consegnare i lavori.

Art. 7

Erogazione finanziamenti

La Regione, acquisita la comunicazione di effettivo inizio lavori e copia del contratto d'appalto dagli Enti beneficiari, eroga agli stessi, con Ordinanza del Dirigente del Servizio Promozione Culturale, le somme assegnate.

Art. 8

Ulteriori adempimenti degli Enti beneficiari

Entro 90 giorni dalla certificata data di ultimazione dei lavori, il Comune interessato deve presentare:

1) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

2) relazione accessoria di collaudo dei rapporti tra Ente concedente ed Ente beneficiario.

Art. 9

Perizie di varianti

Le perizie di variante sono disciplinate dall'art. 23 della L. n. 109 del 1994 e successive modificazioni, in quanto applicabile.

Art. 10

Revoca finanziamenti

L'inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 5, 6, 8 del presente regolamento comporta la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme percepite con l'eventuale maggiorazione degli interessi legali maturati.

Art. 11

Norma transitoria

Per gli anni 1997 e 1998 i termini per l'inoltro della domanda sono indicati all'art. 3. Per gli anni successivi le domande devono essere inviate - fa fede il timbro postale - entro il 31 ottobre.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.